

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	623
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	623
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2216). . . . .	623
PRESIDENTE. . . . .	623, 625, 626, 627, 629, 630
GRAZIOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	624, 625, 626 627, 628, 629
VILLABRUNA . . . . .	624
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	625, 628, 629
DOSI . . . . .	626
FALETTI . . . . .	627
GIOLITTI . . . . .	627, 628
MONTAGNANA . . . . .	629
GRILLI . . . . .	629
FOA. . . . .	629

La seduta comincia alle 9.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alessandrini e Ferrario Celestino.

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi della Commissione che il nostro segretario avvocato Mastrojanni ha avuto la sventura di perdere il padre. A nome della Commissione gli ho inviato un telegramma, interpretando il comune sentimento di cordoglio.

Do il benvenuto a nome di tutti i colleghi all'onorevole Antonio Bernieri, che in base all'articolo 29 del regolamento è stato chiamato in via definitiva a far parte della nostra Commissione, proveniente dalla I Commissione.

Comunico, infine, che, a norma dell'articolo 28 del regolamento della Camera, l'onorevole Caprara sostituisce l'onorevole Agostino Novella.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2216).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici ».

Questo disegno di legge fu già iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione in due precedenti sedute, ma ne venne iniziato solo un esame preliminare rinviandosi la discussione di merito, in attesa che le controparti raggiungessero un accordo. Prego, quindi, il relatore, onorevole GRAZIOSI, di riferire.

GRAZIOSI, *Relatore*. Posso assicurare la Commissione che il relatore al Senato, senatore Bussi, che conosco personalmente perché è mio concittadino, ha esaminato attentamente il provvedimento, anche perché è un tecnico in questa materia, ma ha avuto molte perplessità su qualche voce del tariffario.

Io debbo dichiarare sinceramente che solo per un dovere ho accettato di riferire su questo disegno di legge, ma lo faccio *ob torto collo*, non solo perché non sono d'accordo su alcuni articoli, ma anche perché né io né alcun altro dei colleghi, credo, abbiamo competenza ed elementi per giudicare nel merito queste numerose voci del tariffario che ci viene proposto per l'approvazione.

Farò, quindi, una breve relazione sui motivi che hanno determinato la formulazione del disegno di legge; poi passerò ad esaminare alcuni articoli, soffermandomi su quelli che rappresentano il punto principale di dissenso tra medici e chimici.

La attuale regolamentazione del tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici risale al 1939. Da allora nessuna innovazione è avvenuta ed era quindi doveroso adeguare le cifre all'attuale valore della lira.

Perché queste tariffe non sono state finora toccate? Perché le organizzazioni sindacali di quel tempo, competenti a discutere su questo argomento, sono crollate col fascismo e le organizzazioni ad esse succedute non sono riconosciute giuridicamente capaci di compilare le tariffe. Questo compito è stato perciò affidato ad una commissione che siede al Ministero dell'industria, composta di burocrati del Ministero e di chimici. È evidente che questi ultimi hanno portato un po' d'acqua al proprio mulino.

Il criterio base adottato è stato quello di partire dagli importi del 1939, considerandoli per due terzi appartenenti alle spese generali di analisi e per un terzo al vero e proprio onorario professionale. La quota corrispondente ai due terzi è stata maggiorata di sessanta volte, quella corrispondente a un terzo è stata maggiorata di trenta volte. Si può così considerare una maggiorazione media del cinquanta per cento.

Gli onorari sono stati divisi in quattro categorie: onorari a vacanza, onorari a tabella, onorari a percentuale, onorari a discrezione. Il primo tipo di onorari è perciò quello stabilito in rapporto al tempo impiegato; quello a tabella riguarda le normali prestazioni analitiche, per le quali il compenso è fissato in base a tabelle predisposte dalla commissione; quello a percentuale si riferisce al valore dell'oggetto trattato; infine quello a discrezione è l'onorario affidato alla discrezione del professionista.

In caso d'urgenza, agli onorari in tariffa viene applicata una maggiorazione del quindici per cento. È prevista anche la maggiorazione del cinquanta per cento in caso di prestazioni compiute in ore notturne e in condizioni di disagio e di pericolosità.

Queste sono le linee generali del disegno di legge.

Se vogliamo scendere a qualche particolare, troviamo che il professionista ha, tra l'altro, il diritto di chiedere al committente il deposito di una somma pari al presunto ammontare delle spese da anticipare, e durante il corso della sua prestazione ha, inoltre, il diritto di chiedere congrui acconti.

Sia il committente sia il professionista hanno facoltà di richiedere al consiglio dell'ordine la revisione e la liquidazione delle specifiche.

Nel titolo II, che tratta delle indennità e dei rimborsi, credo di dover rilevare una specie di contraddizione. Si dice infatti che, indipendentemente dal criterio di valutazione degli onorari e salva qualunque pattuizione, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese accessorie: spese di viaggio, di vitto, di alloggio, di bollo, di registro, di scritturazione, di traduzione e via di seguito. Insomma, le spese generali, secondo questo titolo, risultano da pagare a parte, mentre altrove è detto che le spese generali sono considerate nei due terzi delle singole voci della tariffa, che sono state maggiorati di sessanta volte rispetto al 1939.

VILLABRUNA. Probabilmente si tratta delle spese che il professionista incontra quando deve recarsi fuori sede.

GRAZIOSI, *Relatore*. Un'altra disposizione dice che le perizie, il cui oggetto non ecceda il valore di lire 250.000, vengono pagate a vacanze, con un massimo di sei vacanze al giorno e il pagamento di mille lire per ogni vacanza di un'ora. Vi sono però delle maggiorazioni di 600 lire per l'aiuto che sia iscritto nell'albo, di 400 lire per l'aiuto

che non sia iscritto nell'albo; del cinquanta per cento in caso di prestazioni fatte in ore notturne o in condizioni di disagio o di pericolosità.

Per quanto riguarda il titolo IV, richiamo l'attenzione della Commissione sull'articolo 19. Esso stabilisce, tra l'altro, che dall'onorario a tabella sono esclusi i sopralluoghi, i prelievi di campioni, gli accertamenti. Nasce quindi una questione molto grave e importante. Evidentemente tra i prelievi di campioni si potrebbero intendere anche i prelievi di sangue, mentre s'intende parlare di campioni di acqua potabile, di cemento armato e cose simili. È necessario quindi specificare.

Faccio questo rilievo perché nell'ultimo articolo, il 167, si parla proprio di azotemia, di glicemia, di uricemia e di tutte le analisi del sangue. Io ho interrogato in proposito eminenti personalità, tra cui il professore Donato De Santis, docente di patologia medica all'Università di Roma, il quale mi ha affermato che se questo articolo non viene modificato si potrà avere una grave questione di carattere giuridico e medico, appunto per il fatto del prelievo dei campioni.

Nel titolo V è detto che restano a carico del professionista tutte le spese di laboratorio.

Nel titolo VI richiamo l'attenzione sull'articolo 24 ultimo comma, il quale stabilisce che per i lavori il cui importo di spesa non raggiunga il minimo di lire 250.000, il compenso è valutato a discrezione. Ma abbiamo visto che nel titolo III si stabilisce che nelle perizie il cui oggetto è superiore al valore di 250.000 lire gli onorari vengono valutati a vacanze. C'è, quindi, una evidente contraddizione tra le due disposizioni.

PRESIDENTE. Probabilmente nell'articolo 24 si tratta di progettazioni di carattere industriale.

GRAZIOSI, *Relatore*. Una progettazione non è perizia.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'articolo 24 è nel titolo VI « Impianti » e nel sottotitolo « Prestazioni per l'esecuzione di opere », quindi non si tratta di perizie.

PRESIDENTE. Evidentemente, quando si tratta di impianti tecnici, l'attività del chimico verte sulle progettazioni tecniche dell'impianto e sulla sua funzionalità tecnologica, talvolta anche in collaborazione coi professionisti dell'ingegneria o dell'economia. In questo caso siamo fuori della perizia in senso stretto.

GRAZIOSI, *Relatore*. All'articolo 30 si stabilisce che quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, si applica la tabella C. Noi non possiamo entrare a valutare se ciò sia esatto e dobbiamo rimetterci a quello che ha ritenuto giusto la commissione sedente presso il Ministero.

L'articolo 31 prevede il caso del committente che nomina il collaudatore fin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori. In questo caso l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato almeno del quindici per cento. E se il collaudatore interviene anche come arbitro inappellabile o amichevole compositore della controversia che sorgesse in seguito al collaudo, le suddette aliquote saranno aumentate del cinquanta per cento.

Seguono poi le tabelle per le consulenze e i pareri. Degno di rilievo è l'articolo 41, il quale stabilisce che al professionista, il quale valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati esprime un parere o dà un suggerimento relativo alla migliore utilizzazione di una merce o di un prodotto, o alla sua correzione, allo scopo di migliorarne la qualità o eliminarne i difetti, ecc., spetta un onorario da computarsi in base al valore della merce o prodotto, secondo una tabella che va dal 2 al 0,2 per cento in proporzione cioè inversa al valore della partita.

Vi sono poi le perizie estimative, che possono essere sommarie, sintetiche o analitiche. La tabella D, preparata dalla Commissione, dà il valore dell'onorario per la perizia sintetica; per le sommarie si applica la metà della somma fissata in questa tabella D e per le analitiche il doppio della cifra della stessa tabella.

Un articolo da tener presente è l'articolo 49: « L'onorario minimo per prestazioni di perizie, per accertamenti e valutazioni danni è stabilito in lire 12.500 ».

Seguono due tabelle e una lunga serie di prodotti che vengono sottoposti all'analisi del chimico. Per esempio, la voce 17. titolo in solfato di rame, lire 1500; determinazione dell'acido solforico libero, lire 800. Io domando alla Commissione quali elementi noi possiamo avere per modificare questa tabella. Io, che conosco un po' questa materia, potrei dire, per esempio, che 400 lire per la determinazione del peso specifico del latte, sono esatte; potrei dire che 600 lire per la determinazione del grasso metodo Gelber, sono poche, perché tale metodo richiede per lo

meno un quarto d'ora. Vi sono invece delle altre voci che sono esagerate.

Ma voglio richiamare l'attenzione della Commissione particolarmente sull'ultimo articolo, il 167. Questo articolo è intitolato « Ricerche varie », mentre nel testo originale governativo era intitolato « Ricerche chimico cliniche ». In merito a questo argomento mi è pervenuta una lettera dell'onorevole Trabucchi, il quale è professore di farmacologia presso l'università di Milano, quindi tecnico competente, e anche medico. A proposito dell'articolo 167 l'onorevole Trabucchi rileva che si tratta di determinazioni da eseguirsi su liquidi biologici o su materiale biologico, che già per lunga tradizione vengono affidate a laboratori medici. Tale tradizione deve essere mantenuta, prosegue l'onorevole Trabucchi, perché soltanto il medico può valutare le modificazioni patologiche del materiale in esame. La parte esecutiva delle varie determinazioni ha un'importanza relativamente minore, mentre ne ha molta la parte interpretativa. L'onorevole Trabucchi esprime quindi la sua opinione che l'articolo 167 debba essere soppresso.

Io invece vorrei presente il parere della Commissione del lavoro, secondo il quale da queste voci vanno tolti quegli esami che, richiedono l'uso del microscopio e una interpretazione, come gli esami del vomito, del latte della donna, delle feci, l'esame completo delle urine.

Qualcuno vorrebbe almeno che, siccome i termini azotemia, glicemia, ecc., sono denominazioni mediche, venissero sostituiti con le denominazioni chimiche, come, per esempio, azoto proteico. Però si tratta forse più di una questione di prestigio tra le due categorie dei medici e dei chimici, che non di altro.

Io faccio la proposta concreta di eliminare dall'articolo 167 le voci che ho indicato: vomito, latte di donna, esame completo delle urine, esame delle feci. Insisto poi perché nell'articolo 19 venga specificato che non si intendono compresi i prelievi di campioni di sangue.

PRESIDENTE. Almeno di sangue umano.

GRAZIOSI, *Relatore*. Appunto. È quindi necessaria una specificazione. L'importante è che la Commissione accetti la mia idea, poi sarà facile formulare l'articolo.

PRESIDENTE. Ho il dovere di dire che il tema che ci è sottoposto è piuttosto singolare. La materia è tale, che noi ci troviamo in un certo disagio.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato, il quale ha modificato anche notevolmente il progetto originale, e trasmesso alla Camera il 27 aprile del 1956. Fu portato quindi una prima volta all'ordine del giorno della nostra Commissione il 9 novembre 1956, poi una seconda volta il 7 dicembre successivo. Sia la prima volta sia la seconda, la Commissione sollecitò il Governo a promuovere l'incontro delle due categorie interessate quella interessata direttamente — i chimici — e quella interessata indirettamente per ovvie ragioni — i medici — la quale ultima ritiene in parte pregiudicati da questo tariffario i propri legittimi interessi.

Durante questo lasso di tempo io ho fatto ripetute sollecitazioni, con una intensa corrispondenza epistolare, al Ministero dell'industria e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità: ma soprattutto ho avuto numerose comunicazioni telefoniche con le rappresentanze delle due categorie, in particolar modo con quella dei medici, invitandole a trovare una sutura tra le loro opposte tesi e una linea di convergenza che potesse essere accolta dalla Commissione dopo essere stata pacificamente concordata dalle categorie.

Però, a quanto mi consta, questo risultato non è stato ancora raggiunto, perché siamo tuttora di fronte alle rivendicazioni delle due categorie: quella dei chimici afferma che il testo approvato dal Senato è il più equo, quella dei medici invece solleva delle riserve piuttosto vaste. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità si è allineato con i medici.

D'altra parte questa Commissione non può prendersi la responsabilità di rinviare ulteriormente questo provvedimento e deve giungere a una deliberazione. Sotto questo profilo, ho ritenuto necessario riportare per la terza volta il disegno di legge all'ordine del giorno.

Il relatore, che ringrazio per la sua lucida relazione, ci ha prospettato una soluzione, con la quale ha creduto di poter condensare la materia principale oggetto di contestazione in qualche emendamento, ridotto ai minimi termini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DOSI. Proprio per il contenuto singolare di questo disegno di legge e per le molte norme in esso contenute, che importano un giudizio di competenza professionale nella determinazione dei compensi, io ho molte perplessità e vorrei avere la certezza che da parte del Ministero questo provvedimento sia stato

molto profondamente esaminato. Specialmente la mancanza di un'intesa tra i due settori dei chimici e dei medici e l'impossibilità da parte nostra di fare delle singole norme, nel contrasto esistente, una valutazione fondata, sicura, precisa, crea ed accresce in me questa perplessità.

Rilevo, tra l'altro, l'articolo 41, il quale stabilisce il diritto del chimico di ricevere un compenso in misura percentuale rispetto alla quantità di prodotto che ha subito l'influenza di un suo suggerimento. Perciò, se il chimico ha dato un suggerimento per la migliore utilizzazione di una merce o per la sua correzione, dovrebbe aver diritto ad una percentuale riferita alla totalità della partita. Ciò mi impressiona, perché, se un'azienda chiama un chimico affinché corregga un certo errore, per esempio nella stampa di un tessuto, deve poi dargli una percentuale su tutta la produzione di quel tessuto negli anni avvenire. Mi pare che sia un criterio aberrante.

Quindi, in coscienza, non mi sento di esprimere un giudizio su questo provvedimento, a meno che siano eliminate le preoccupazioni che nutro dalla concorde delimitazione della competenza da parte dei medici e dei chimici e dalla certezza che il Governo abbia veramente approfondito l'esame di tutta questa materia, in modo da poter dare alla Commissione una assicurazione che elimini ogni nostra perplessità.

FALETTI. Aggiungo le mie perplessità a quelle che ha esposto il collega onorevole Losi. Perplessità di ordine generale, senza entrare nel merito degli articoli, perché, se volessi entrare nei dettagli sarei d'accordo con l'onorevole Trabucchi circa lo stralcio da questo disegno di legge di tutto quello che riguarda la medicina.

Ma più che per ragioni specifiche, la mia perplessità è di carattere generale. Noi siamo qui chiamati a dare il nostro giudizio su un fascicolo contenente norme che, almeno io, non ho capito e nelle quali non ho nessuna competenza. Credo anzi che molti di noi — non voglio avere l'ardire di dire tutti — si trovino nelle stesse condizioni.

PRESIDENTE. Siamo completamente d'accordo.

FALETTI. Allora, in queste condizioni, non possiamo deliberare su un apparato di carattere completamente tecnico. Noi, per quanto in una piccola Commissione, siamo sempre un organo politico. Ci deve essere perciò qualcuno che si assuma la responsabilità di queste cifre. Noi non possiamo prendercela. Questo « qualcuno » non può essere

che il Governo. Il Governo, invece, scarica la sua responsabilità su di noi, perché, quando un disegno di legge è approvato dalle Camere o dalle loro Commissioni legislative, la responsabilità è del Parlamento. Ma possiamo noi approvare a occhi chiusi?

C'è da fare anche una considerazione di carattere generale. A me non piace questo malvezzo di fissare per legge i tariffari. Se li facciamo da sé gli ordini dei medici, degli avvocati, degli ingegneri, degli architetti.

Comunque, in questa situazione se si dovesse arrivare alla votazione, mi asterrei.

GRAZIOSI, *Relatore*. La regolamentazione legislativa di questa materia non è una novità creata dalla democrazia del 1957. Nella mia relazione ho già messo in rilievo i precedenti.

GIOLITTI. Le perplessità espresse dai colleghi che mi hanno preceduto, sono anche mie, e credo che siano anche della totalità della Commissione, per quanto riguarda la responsabilità e la capacità tecnica che ciascuno di noi dovrebbe avere, per entrare nel merito dei vari articoli e delle varie voci contemplate in questo disegno di legge.

Però credo che, se continuiamo a fare mostra delle nostre perplessità, non usciremo mai da questa situazione. È un anno che abbiamo di fronte questo disegno di legge e dobbiamo finalmente pronunciarci, oppure dichiarare formalmente la nostra incompetenza. Io non ritengo che dobbiamo arrivare a quest'ultima conclusione. È invece uno dei casi in cui dobbiamo rimetterci ai pareri espressi in sede tecnica. Se è vero che il Ministero dell'industria, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Ministero della giustizia — non so per quale parte — hanno espresso, anche in sede di arbitrato tra le due categorie interessate, parere favorevole a questo disegno di legge, evidentemente c'è stato un vaglio tecnico e amministrativo dei vari organi della pubblica amministrazione competenti in materia.

Del resto mi risulta, per informazioni avute, che i principali paesi europei, dalla Svizzera alla Svezia, dalla Gran Bretagna alla Francia e alla Germania, hanno affidato ai chimici tutta questa materia delle analisi.

GRAZIOSI, *Relatore*. Ma c'è il direttore tecnico del laboratorio; l'analisi la fa il chimico, sotto il controllo del medico.

GIOLITTI. A un certo punto, perciò, esprimendo fiducia verso gli organi della pubblica amministrazione e tenendo conto dell'appro-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1957

vazione da parte del Senato, siamo in grado di approvare con una certa tranquillità il disegno di legge.

Se invece dovessimo entrare a esaminare singoli emendamenti e modifiche di voci o di articoli, allora veramente la perplessità diventerebbe insuperabile, perché, per prenderci la responsabilità di intervenire a modificare ciò che è stato approvato attraverso i vari tecnici e le varie competenze, dovremmo investirci di una competenza o di una preparazione maggiori o pari a quella di coloro che precedentemente hanno esaminato la questione.

A questo punto, dunque, per uscire da questa incresciosa situazione di fronte a questo singolare disegno di legge, dobbiamo approvarlo così com'è e non scendere all'esame dei suoi singoli aspetti, perché questo — almeno io — non mi sento qualificato a fare.

GRAZIOSI, *Relatore*. Anche l'ultimo articolo ?

GIOLITTI. Anche l'ultimo articolo; perché la proposta di emendamento fatta dal relatore all'articolo 167 ha un carattere molto empirico. Perché togliere il vomito, il latte di donna, l'analisi delle urine e delle feci, e non altro ?

GRAZIOSI, *Relatore*. Perché queste analisi richiedono l'uso del microscopio, che il chimico non adopera. Ho ritenuto opportuno adottare questo criterio differenziale.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero chiarire l'origine della tariffazione. Prima che il fascismo creasse le corporazioni, coi relativi uffici legislativi e tecnici, le libere professioni erano riunite in collegi di natura culturale e di natura sindacale, per quello che potesse valere in quel tempo il sindacato. Già fin da allora esistevano per i collegi delle varie professioni delle tariffe presso a poco secondo la falsariga del disegno di legge in esame. Nel 1924 o 1925 le professioni furono legalmente organizzate in ordini e collegi. In ordini, le professioni che richiedevano la laurea, cioè titolo di studio superiore, in collegi le altre professioni che, secondo la classifica fatta allora, rappresentavano delle sottospecie.

Però questo ordinamento nuovo aveva già dei precedenti e quasi tutte le professioni, specialmente quelle tecniche, avevano un tariffario strutturalmente simile a questo. Credo che lo avessero anche i chimici.

Il nuovo ordinamento del 1924 o 1925 stabiliva anche che gli ordini dovessero compilare le relative tariffe, da sottoporre all'approvazione del Governo. Noi ci troviamo ancora

in questa condizione. Presso il Ministero di grazia e giustizia è in corso da anni la revisione dell'ordinamento delle varie professioni e sono in atto discussioni per stabilire la competenza dei vari ordini in rapporto ai collegi.

Io conosco più direttamente quello che riguarda l'ordinamento degli ingegneri e ricordo che sono state approvate qualche anno fa delle tariffe di prestazioni professionali per ingegneri, geometri, periti industriali, ecc. Queste tariffe sono state approvate con legge e sono state compilate modificando il tariffario che era già stato ordinato strutturalmente da decenni — non dirò da secoli, ma presso a poco ! —

Così anche il tariffario oggetto del disegno di legge in esame è stato compilato sulla base del tariffario preesistente — come ha spiegato il relatore — da una commissione composta di funzionari del Ministero dell'industria, di quello della grazia e giustizia e del tesoro, insieme coi rappresentanti delle categorie interessate. Ne è uscito il tariffario, che è stato presentato al Senato.

Per quanto si riferisce alle valutazioni e alle cifre, mi pare che si possano fugare le perplessità dell'onorevole Dosi e dell'onorevole Faletti, ricordando che tutte queste voci e queste cifre sono state ricavate da tariffari che erano stati modificati mano a mano che le categorie interessate ritenevano di aggiornarli o incrementarli aggiungendo voci nuove, e prestazioni nuove. Qui pare che la prestazione nuova sia quella delle « ricerche chimico cliniche », che nel testo del Senato sono diventate « ricerche varie ».

GRAZIOSI, *Relatore*. Che non hanno avuto il benessere dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per quanto riguarda la preparazione di questo tariffario, posso assicurare la Commissione che esso è stato elaborato dalla Commissione che ho ricordato, col massimo impegno.

Per quanto si riferisce alla situazione attuale, non potrei fare altro che leggere quanto è consacrato nel resoconto stenografico della seduta del 7 dicembre 1956 di questa Commissione. Siamo ancora alla stessa situazione in cui ci trovavamo allora. Si è tentato cioè di riunire i rappresentanti dei medici e i rappresentanti dei chimici, per trovare un punto d'accordo, ma non è stato ancora possibile riunire le due categorie.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha dichiarato che è indispensa-

bile per i medici e per molti altri professionisti, nell'espletamento dei loro compiti, servirsi di procedimenti chimici, fisici, radiotecnici, ecc.; però, quando tali procedimenti sono diretti alla fine della diagnosi, non possono che costituire competenza esclusiva del medico.

L'Alto Commissariato faceva inoltre presente la necessità, allo stato degli atti, di accantonare, per il momento, la questione e di risolvere pregiudizialmente la ripartizione delle competenze professionali mediante un disegno di legge, disciplinante l'esercizio della professione del chimico, attualmente all'esame del Ministero di grazia e giustizia; in quanto l'eventuale approvazione di questo tariffario pregiudicherebbe ogni libertà di giudizio in sede competente. L'ordinamento della professione potrà dire se queste « ricerche varie » sono di competenza anche del chimico o di esclusiva competenza del medico.

Ad ogni modo, la Commissione, in sede legislativa, è libera di decidere come crede. Se ritenesse di approvare il disegno di legge con gli emendamenti proposti dal relatore in seguito al parere della XI Commissione (Lavoro e Sanità) della Camera, sarà questione eventualmente di correggere e di aggiornare queste voci del tariffario, dopo che sarà stato definito il nuovo ordinamento.

PRESIDENTE. Anche dall'intervento dell'onorevole Sottosegretario emerge che il punto che mantiene su due posizioni diverse le categorie dei chimici e dei medici è precisamente quello dell'articolo 167.

MONTAGNANA. Io non sono d'accordo con l'invito del relatore a fare un atto di fede su quello che ha deciso il Senato. Sarebbe un atto di fede che ci metterebbe in contrasto con un'importante categoria, come quella dei medici. In un caso di questo genere siamo noi che dobbiamo deliberare. Perciò proporrei che si incaricasse un comitato ristretto di esaminare più a fondo il problema, interrogando medici, chimici e coloro che hanno fatto gli studi preparatori del disegno di legge; di modo che, quando questo comitato ci avrà riferito, potremo almeno fare un atto di fede sulle conclusioni di questi nostri colleghi.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il professore Chiarolanza, presidente nazionale degli ordini dei medici, in una sua lettera mi ha scongiurato di fare in modo che egli potesse incontrarsi coi chimici. Ma non ci siamo riusciti. In una lettera del 29 gennaio scorso anche la federazione dei farmacisti italiani ha espresso il de-

siderio di essere sentita. È necessario quindi che vengano stabiliti questi contatti.

GRILLI. Io sono d'accordo con la proposta Montagnana, la quale ci dà modo di raccogliere elementi più validi per il nostro giudizio. Però se, come ho sentito dire, questi approcci non si sono potuti realizzare in un anno...

PRESIDENTE. Questi tentativi sono cominciati dopo l'ultima seduta del 7 dicembre.

GRILLI. Ad ogni modo bisognerebbe fissare al comitato ristretto un limite di tempo.

Desidero poi fare due considerazioni in merito ai rilievi degli onorevoli Dosi e Faletti. Per quanto riguarda l'articolo 41, non mi sembra che esso sia così catastrofico come diceva l'onorevole Dosi, perché evidentemente, si riferisce soltanto alla partita sottoposta al parere o al suggerimento del professionista.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Faletti, quella, cioè, che un tariffario non dovrebbe essere oggetto di una legge, rammento che un tempo le categorie professionali avevano ordini così validi, che dettavano leggi per loro stessi. Consideriamo che oggi, nella maggior parte dei casi, i professionisti si trovano disarmati di fronte alla controparte, che il più delle volte è un industriale. È bene quindi dare nelle mani del professionista uno strumento legislativo, di cui possa valersi nei confronti di colui per il quale lavora.

Ritengo perciò che la proposta del collega Faletti non sia da accogliere.

FOA. Mi associo alla proposta del collega Montagnana, formulandola in questo modo: che sia nominato un Comitato ristretto, composto dal Presidente, dal relatore e da altri tre colleghi, il quale consulti le categorie dei chimici e dei medici, limitatamente alla materia dell'articolo 167. Per quanto riguarda le altre parti della legge, date le difficoltà che essa presenta, dovremmo fare veramente un atto di fiducia nella elaborazione tecnica del Governo. Sarà possibile così arrivare ad una rapida conclusione.

Tuttavia proporrei che venisse fissato un mese o un mese e mezzo come termine per questo esperimento di consultazione delle categorie.

GRAZIOSI, *Relatore*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Foa. All'onorevole Giolitti faccio osservare che questa legge si divide in due parti, una parte che non interessa i medici — e per questa potremmo fare forse quell'atto di fede, anche per le considerazioni che ho svolto nella mia relazione — e una parte, quella dell'articolo 167, che rappresenta

---

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1957

---

una novità e che interessa i medici. Aggiungerò che l'articolo 167 è in contrasto con la legge, tuttora vigente, del 6 dicembre 1928, la quale, all'articolo 2, stabilisce che la domanda per conseguire la prescritta autorizzazione del prefetto all'apertura di un gabinetto di analisi deve essere corredata da una dichiarazione del medico, che ne assuma la direzione tecnica. Oggi invece viene affidata ai chimici tutta una materia, che prima non era di loro competenza.

PRESIDENTE. Anche io mi associo alla proposta di costituire un Comitato ristretto, che si affianchi al relatore per studiare gli eventuali emendamenti. Certo, gli emendamenti riguarderanno prevalentemente l'articolo 167; però non limiterò i compiti del Comitato ristretto a questo articolo, per la eventualità che esso constatasse l'opportunità di altre modificazioni.

Non dimentichiamo che come « Commissione dell'industria » abbiamo anche dei doveri rispetto al settore economico di cui ci occupiamo. Il Comitato ristretto potrà essere composto dal Presidente, dal relatore e da tre

colleghi. Se la Commissione è d'accordo in questo senso, mi riservo di fissare i nomi di questi ultimi dopo aver consultato i gruppi.

Quanto al termine, io sono più favorevole ad una dilazione che ad un termine corto; perciò proporrei come termine la fine di aprile, senza alcuna proroga.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il Comitato ristretto entro aprile dovrà riferire, anche nel caso che le categorie non si fossero messe d'accordo.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI